



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 505 del Registro

OGGETTO: L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Eliana Quaranta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che *«il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale»* ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che *«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o*



REGIONE PUGLIA

istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi previsti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*», il cui art. 23 prevede che: «*il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735*».

VISTO l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per



REGIONE PUGLIA

l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

VISTO l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria*», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

VISTI gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A – Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «*Disciplina dell'imposta di bollo*», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti



REGIONE PUGLIA

degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

CONSIDERATA l'istanza del 3 luglio 2025 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato in qualità di infermiera della dott.ssa Eliana Quaranta nata a ... *omissis* ... il ... *omissis* ..., acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta con nota prot. 0373014 del 3 luglio 2025.

A seguito dell'istruttoria, è emerso che la dott.ssa Eliana Quaranta:

- Dal 28 settembre 2015 al 29 luglio 2018 è stata impiegata a tempo pieno ed in qualità di "Infermiera Band 5" presso l'Oxford University Hospital NHS Foundation Trust di Oxford – Reparto di Ricerca presso il John Radcliffe Hospital, giusta certificazione rilasciata in data 9 luglio 2018 dal dott. Ben Farmer – HR Clerical Assistant – ESR & Records, vistata per conferma, in data 20 gennaio 2021 dal Consolato Generale d'Italia a Londra.

Pertanto, in base alle attestazioni rilasciate:

- Dal Consolato Generale d'Italia a Londra in data 20 gennaio 2021, Oxford University Hospital NHS Foundation Trust *"è una struttura sanitaria universitaria, appartenente all'NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)"*.

RITENUTO che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Eliana Quaranta al servizio di ruolo prestato in qualità di infermiera presso l'Oxford University Hospital NHS Foundation Trust di Oxford – Reparto di Ricerca



REGIONE PUGLIA

presso il John Radcliffe Hospital, e, comunque, in coerenza con le qualifiche previste nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane. Resta inteso che è compito dell'Azienda/Ente che effettua la procedura di assunzione, verificare la veredicità delle dichiarazioni rese.

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Eliana Quaranta:

- Dal 28 settembre 2015 al 29 luglio 2018 presso l'Oxford University Hospital NHS Foundation Trust di Oxford – Reparto di Ricerca presso il John Radcliffe Hospital, giusta certificazione rilasciata in data 9 Luglio 2018 dal dott. Ben Farmer – HR Clerical Assistant – ESR & Records, vistata per conferma, in data 20 gennaio 2021 dal Consolato Generale d'Italia a Londra, all'incarico di infermiera e, comunque, in coerenza con le qualifiche previste nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

Art. 2

I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per



REGIONE PUGLIA

gli effetti dell'art. 23 del DPR 10 dicembre 97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R.
10 dicembre 97 n. 484.

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023.

Bari, lì

23 settembre 2025

EMILIANO